



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie
della regione Lazio
LORO PEC

Oggetto: esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Facendo seguito alla conferenza di servizio del 20 maggio u.s. sull'argomento in oggetto, si ritiene utile fornire, con questa nota, altre indicazioni operative in merito all'organizzazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, predisposte a seguito di un confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo d'intesa del 19 maggio u.s.

Ferme restando le indicazioni di carattere generale contenute in questa nota, si rappresenta che ciascuna delle istituzioni scolastiche che ha partecipato alla predetta conferenza di servizio riceverà, entro breve, una puntuale risposta alle domande consegnate in tale sede. Peraltro, seguiranno ulteriori note con altre indicazioni, anche in base alle risultanze dei tavoli regionali nel frattempo in corsi di costituzione.

Seguirà, la prossima settimana, un'ulteriore conferenza di servizio. Ci si riserva di comunicare successivamente la data in cui si svolgerà.

Questa Direzione generale, gli Uffici scolastici provinciali e il servizio ispettivo regionale rimangono, ovviamente, a disposizione per ogni chiarimento di cui dovesse sorgere la necessità, tramite l'apposita casella di posta elettronica *esamidistatolazio@istruzione.it*. A ciò si aggiunge il servizio di *help-desk* assicurato dall'Amministrazione centrale, come meglio illustrato nel paragrafo "*Protocollo d'intesa ecc.*".

L'occasione è gradita per ringraziare tutte le istituzioni del grande lavoro sin qui svolto e per augurare a ciascuno buon lavoro in vista dello svolgimento degli esami

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

DOCUMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Si trasmette copia (*allegato 1*) del “*Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive ecc.*” per lo svolgimento degli esami di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.

Si tratta di un documento predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico, e dunque da soggetti in possesso delle competenze sanitarie necessarie per dare indicazioni in materia di contenimento del rischio epidemiologico. Infatti, del Comitato fanno parte rappresentanti della Protezione civile, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della salute, dell’INAIL, dell’istituto di malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dell’Agenzia italiana del farmaco, e delle Regioni e delle Province Autonome. Ai lavori del Comitato partecipano, altresì, numerosi scienziati dell’area sanitaria.

Il Documento integra quello analogo predisposto dal medesimo Comitato e pubblicato dall’INAIL relativo al contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, specificando puntuali misure di contenimento per lo svolgimento degli esami di Stato.

Perciò, si tratta di un **documento importantissimo, le cui indicazioni dovranno essere eseguite integralmente e con la massima, scrupolosa, attenzione.**

Le indicazioni in questione sono valide nella situazione epidemiologica in essere nel momento della sua approvazione, il 20 maggio. Il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare, dal 23 marzo u.s., dapprima una stabilizzazione e in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati.

L’esperienza di altri Paesi che hanno contenuto con successo l’epidemia sui relativi territori dimostra che la situazione epidemiologica potrebbe ulteriormente migliorare.

Qualora, invece, si dovesse malauguratamente verificare il contrario, saranno fornite nuove indicazioni dalle competenti autorità governative e sanitarie e dal



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Ministero, sino all'eventuale attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, dell'Ordinanza 16 maggio 2020, n. 10, (d'ora in poi "Ordinanza") che prevede la possibilità di svolgere gli esami a distanza in tutte le istituzioni scolastiche, quando si renda necessario alla luce «*dei monitoraggi svolti dalle Regioni [...] e dei correlati provvedimenti*».

Ciò nell'ottica della **massima tutela della salute degli studenti nonché dei dirigenti, docenti e del personale ATA coinvolto nell'organizzazione degli esami**.

Il Documento elenca misure di sistema, misure di pulizia e igienizzazione, misure organizzative, indicazioni sull'organizzazione dei locali destinati allo svolgimento dell'esame, misure di prevenzione, indicazioni per i candidati con disabilità.

Si raccomanda la lettura attenta del Documento, cui dovrà far seguito la sua integrale e pedissequa attuazione.

Qualora ciò si riveli per qualunque motivo impossibile, il dirigente scolastico (sino all'avvio della sessione di esame) o (successivamente) il presidente della commissione, dovranno avvisare **immediatamente** questa Direzione generale, tramite gli Uffici provinciali, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *b*) dell'Ordinanza. Sarà questa Direzione ad effettuare tempestivamente le conseguenti valutazioni e ad assumere le necessarie decisioni, anche avvalendosi della consulenza dei soggetti presenti al Tavolo di lavoro permanente regionale, meglio illustrato nel successivo paragrafo. Tra le possibili azioni che questa Direzione potrà intraprendere, rientra anzitutto l'adozione di misure di supporto atte a rimuovere gli ostacoli all'integrale attuazione del Documento, oppure, nei soli casi in cui ciò si renda necessario per l'assenza di alternative praticabili, l'autorizzazione a svolgere gli esami a distanza.

Il dirigente scolastico dovrà assicurare un'adeguata ed efficace informazione, in merito alle misure previste dal Documento, alle famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione, a tutto il personale coinvolto, sia *on-line* sia mediante apposita cartellonistica ben visibile all'ingresso della scuola e nei



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

principali ambienti di svolgimento dell'esame di Stato, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Infine, in considerazione di quanto previsto agli articoli 7, 21 comma 1, 26 comma 1 e 31 comma 3 dell'Ordinanza, si invitano i dirigenti scolastici a verificare che tutti i presidenti, i commissari e gli studenti ammessi all'esame possano, ove occorra, effettuare le operazioni di propria competenza anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

A tal riguardo, è importante che ciascuna istituzione provveda a fornire agli studenti che ne abbiano ancora bisogno, partendo dai meno abbienti, la necessaria strumentazione informatica. A tal fine, potranno essere utilizzate le risorse finanziarie richiamate al paragrafo "*Risorse finanziarie*". Le istituzioni che abbiano difficoltà ad adempiere, dovranno porsi tempestivamente in contatto con questo Ufficio.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO E LE OO.SS

Si trasmette copia (*allegato 2*) del protocollo d'intesa sottoscritto il 19 maggio 2020 tra la Ministra Azzolina e le organizzazioni sindacali del comparto *Istruzione e ricerca* e della relativa area dirigenziale Flc Cgil, Fsur Cisl, Fed. Uil Scuola Rua, Confsal Snals, Anief, Anp, Dirigentiscuola Dis.Conf.

Nel raccomandare a ciascuna istituzione di esaminarlo con attenzione, se ne richiamano di seguito gli aspetti salienti.

Col protocollo, l'Amministrazione ha assunto l'impegno a garantire a tutte le istituzioni sedi di esame l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico. A tal riguardo, si veda il paragrafo "*Risorse finanziarie*".

Inoltre, il protocollo prevede che ciascuna istituzione scolastica **attivi immediatamente le relazioni sindacali di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro**, del 19 aprile 2018, al fine di giungere, **entro i sette successivi giorni**, a un'intesa sulle seguenti materie, in relazione allo svolgimento degli esami di Stato nell'ipotesi che il contesto epidemiologico migliori o quanto meno non peggiori:

- fornitura dei dispositivi di sicurezza;
- igienizzazione e utilizzazione degli spazi;
- formazione del personale;
- intensificazione ed eventuale lavoro straordinario.

Il protocollo prevede, altresì, l'istituzione di un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, delle Organizzazioni sindacali e della Croce Rossa.

Nella Regione Lazio saranno attivati un Tavolo di lavoro permanente nonché ulteriori Tavoli locali istituiti in ciascuna provincia.

L'intesa prevede altresì che le istituzioni scolastiche comunichino *«alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure anti contagio», cioè tutte le misure adottate, in aderenza al Documento, per il contenimento del rischio epidemiologico. **Si invitano, pertanto, le istituzioni a provvedere in tal senso.**



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA

Si trasmette copia (*allegato 3*) della convenzione tra il Ministero e la Croce rossa italiana, per il supporto alle istituzioni scolastiche impegnate nello svolgimento degli esami di Stato.

La convenzione prevede che la Croce rossa realizzi incontri *on-line* per la formazione del personale scolastico sui contenuti del Documento.

Sono state recentemente fornite, a tutte le scuole, indicazioni in merito alle modalità da seguire per accedere alla formazione.

Entro breve, saranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle altre opportunità di collaborazione con la Croce rossa rese possibili dal protocollo.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER LE MISURE PREVISTE

Per l'attuazione del Documento, ciascuna istituzione può contare sulla quota parte di propria pertinenza delle seguenti risorse finanziarie:

- 43,5 milioni di euro stanziati dall'articolo 77 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta di risorse stanziato per permettere alle scuole di *«dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti»*, e rimaste presumibilmente sinora prevalentemente inutilizzate a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza;
- 39,23 milioni di euro stanziati dall'articolo 231, co. 6,7, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si tratta di risorse che saranno assegnate e distribuite alle scuole entro breve, comunque in tempo utile rispetto agli esami di Stato, e sono finalizzate a garantirne lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nel Documento.

Le predette risorse potranno essere utilizzate per ogni esigenza legata allo svolgimento degli esami di Stato.

Per l'approvvigionamento dei materiali informatici da fornire agli studenti per garantire che ciascuno possa seguire la didattica a distanza o, ove occorra, partecipare agli esami di Stato anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, ciascuna istituzione potrà contare sulla quota di propria pertinenza dei seguenti finanziamenti:

- 70 milioni di euro stanziati dall'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta di risorse stanziato per permettere alle scuole di *«mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme [...] nonché per la necessaria connettività di rete»*;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- 80 milioni di euro a valere sul PON Scuola;
- 331 milioni di euro stanziati dall'articolo 231, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si tratta di risorse che saranno assegnate e distribuite alle scuole entro breve, comunque in tempo utile rispetto agli esami di Stato, e sono finalizzate, tra l'altro, anche a *«dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale»*.

Si pregano le istituzioni statali in indirizzo di comunicare tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale difficoltà legata all'utilizzo delle risorse o al loro ammontare.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

DOMANDE FREQUENTI

D: Chi provvede alla pulizia dei locali ?

R: *«il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di Stato»* (cfr. pag. 3, settimo capoverso, del Documento)

Il Documento prevede che il dirigente scolastico, prima dell'inizio degli esami, organizzi una pulizia approfondita dei locali **ad opera dei collaboratori scolastici**, utilizzando detergenti neutri. Il Documento specifica che, per i locali che non sono stati frequentati da persone affette da COVID-19, **non sono necessarie ulteriori procedure di disinfezione**, sebbene debba essere comunque prestata particolare attenzione alla pulizia delle superfici più toccate.

D: Basta la pulizia ? Non occorrerebbe una sanificazione ?

R: Il Documento prevede che *«la pulizia approfondita con detergente neutro»* sia *«una misura sufficiente nel contesto scolastico»*, per *«i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19»*.

D: Nella mia scuola c'è stato un caso di COVID-19. Che tipo di pulizia devo fare ?

R: Il rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 25/2020 *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie ecc.”* contiene raccomandazioni pertinenti per il caso in questione. Ad ogni modo, le scuole presso le quali si verifichi un caso di COVID-19 potranno anche utilizzare le risorse finanziarie ricevute per acquistare i servizi di imprese specializzate nella sanificazione degli ambienti.

D: Occorre misurare la temperatura di chi entra nella scuola ?

R: *«All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea»* (cfr. pag. 4 settimo capoverso del Documento)



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Il Documento non prevede la misurazione della temperatura. Invece, è previsto che ciascun componente della commissione, ciascun candidato, ciascun accompagnatore debba autodichiarare l'assenza di una sintomatologia riconducibile al COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive nel medesimo lasso di tempo. Si ritiene che ciò valga, più in generale, per ogni persona che debba frequentare i locali scolastici durante l'esame a qualunque titolo, ad es. anche assistenti e collaboratori, dipendenti di imprese esterne, ecc.

Per quanto il Documento non preveda la misurazione della temperatura, **l'autocertificazione dell'insussistenza di uno stato febbrile (37,5 gradi centigradi) dovrebbe essere resa dopo che l'interessato ha provveduto, ad es. a casa prima di uscire, a misurare la propria temperatura corporea, anziché in base alla semplice auto-percezione.**

D: L'autodichiarazione deve essere resa solo dagli studenti e dagli accompagnatori?

R: No, dovrà essere resa da tutti coloro che si recano nei locali scolastici. Non solo ciò è ragionevole, in un'ottica di contenimento del rischio epidemiologico, ma il modello di autodichiarazione allegato al Documento si rivolge esplicitamente a tutti i soggetti che entrano a scuola.

D: Non alcun sospetto di aver avuto contatti con persone positive, ma non posso averne la certezza assoluta. Posso ugualmente rendere l'autodichiarazione?

R: Sì, poiché viene chiesto di dichiarare che non si ha conoscenza (né un ragionevole sospetto) di essere stati a contatto con persone positive, non di escludere in maniera assoluta tale possibilità.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D: Quanti giorni dura l'autodichiarazione?

R: Poiché in qualunque momento possono insorgere uno stato febbrile, o sintomi respiratori, oppure verificarsi un contatto con un soggetto positivo, l'autodichiarazione dovrà essere resa ogni mattina, prima dell'ingresso nell'edificio scolastico.

D: I candidati possono svolgere l'esame in videoconferenza ?

R: Con riguardo ai candidati, l'Ordinanza prevede quanto segue:

- Nel caso in cui siano in condizioni di svolgere l'esame ma siano *«impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame»* perché, ad es., in isolamento domiciliare ma altrimenti privi di sintomi, dovranno inoltrare *«al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredata di idonea documentazione.»* In questo caso, *«Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la **modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona**»* (cfr. art. 7 co. I dell'Ordinanza);
- Nel caso in cui siano impossibilitati a sostenere l'esame anche in videoconferenza, *«per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione»*, anzitutto *«è data **facoltà di sostenere la prova stessa in altra data** entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione»* (cfr. art. 21 co. I dell'Ordinanza). Qualora non sia possibile individuare un'altra data utile entro il calendario degli esami, ad es. per il persistere della malattia, i candidati *«possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza» (cfr. art. 21 co. 2 dell'Ordinanza).

A tal riguardo, sarà svolto un apposito monitoraggio, relativo alle situazioni nelle quali sia stato disposto lo svolgimento degli esami in video-conferenza oppure vi sia stato lo slittamento della prova alla sessione straordinaria.

D: I commissari possono esaminare i candidati in videoconferenza ?

R: Con riguardo ai commissari, l'Ordinanza prevede quanto segue:

- Nel caso *«siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame»* in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, ad es. perché soggetti a quarantena ma altrimenti in buone condizioni di salute, *«il presidente dispone la **partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona**»* (cfr. art. 26 co I. lett. c) dell'Ordinanza);
- Nel caso siano impossibilitati a proseguire i lavori in seno alla commissione, ad es. per motivi di salute documentati, sono sostituiti ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza, salvo che l'impedimento abbia durata limitata ad un solo giorno, nel qual caso *«sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso»* e i colloqui riprendono il giorno successivo.

D: Chi deve fornire le mascherine ai presidenti, ai commissari e agli studenti ?

R: Sarà il dirigente scolastico a fornire le mascherine ai presidenti, agli altri componenti delle commissioni e al personale scolastico. Le mascherine dovranno essere cambiate ad ogni sessione di esame, quindi anche due volte al giorno (sessione mattutina e pomeridiana). La scuola potrà acquistare le mascherine avvalendosi delle



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

risorse finanziarie assegnate dal Ministero. A tal riguardo, si consulti il paragrafo “*Risorse finanziarie*”.

Al personale ATA coinvolto nelle operazioni di pulizia, potranno essere forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali, sicuramente almeno i guanti, o un maggior numero di mascherine per un ricambio più frequente.

Qualora la scuola incontri difficoltà ad approvvigionarsi delle mascherine, dovrà tempestivamente avvisare questo Ufficio, per il tramite del competente Ufficio scolastico provinciale.

D: La scuola deve fornire le mascherine anche ai candidati o agli accompagnatori?

R: Non spetta alla scuola fornire la mascherina ai candidati. Tuttavia, si raccomanda di disporre di una scorta di mascherine per ogni evenienza, inclusa quella di un candidato e/o di un accompagnatore che, in violazione del Documento, si presentino senza esserne dotati.

D: La mia scuola ha un solo ingresso. Come faccio a prevedere percorsi di ingresso ed uscita differenziati ?

R: Qualora vi sia un solo ingresso, occorrerà scaglionare con attenzione l'entrata e l'uscita dei partecipanti all'esame, in maniera che non debbano incontrarsi. Ove sia unico anche il percorso interno all'edificio, è da valutare la destinazione di una area, fuori dal percorso, allo stazionamento temporaneo di chi entra/esce, così che non debba incontrare chi esce/entra.

D: La mia scuola ha difficoltà a dare integrale attuazione al Documento. Cosa devo fare ?

R: In questo caso, occorre mettersi immediatamente in comunicazione con l'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del proprio Ufficio scolastico territoriale.